

**VISTA** la legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante: “Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»”, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** gli articoli 2 e 3, comma 7, di detta legge che istituiscono l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici – da ora, Agenzia Torino 2006 - e ne fissano la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre 2006, poi prorogata di un anno in forza dell’articolo 1, comma 1299, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”,

**VISTO** l’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, il quale prevede che le residue attività dell’Agenzia Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni dal 1° gennaio 2008, da un Commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto di natura non regolamentare che ne precisa i compiti, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento nei limiti delle somme residue a disposizione della medesima Agenzia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 con cui è stato nominato il Commissario liquidatore e ne sono stati precisati i compiti, nonché le dotazioni di mezzi e di personale di cui egli si avvale per l’esercizio delle sue funzioni nei limiti delle somme residue a disposizione della medesima Agenzia;

**VISTO** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47 S.O., che all’art. 2, comma 5-octies ha prorogato il termine di cui all’art. 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al Commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, con cui le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 concernente la nomina del Commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 e la definizione dei compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale conservano efficacia dal 1° gennaio 2011 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

**VISTO** l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha sostituito le parole "31 dicembre 2014", dell'art. 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con le seguenti: "31 dicembre 2015";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2015, con il quale le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 concernente la nomina del Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e la definizione dei compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale conservano efficacia dal 1° gennaio 2015 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;

**VISTO** l'articolo 1, comma 487, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che ha sostituito le parole "31 dicembre 2015" dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con le seguenti "31 dicembre 2016";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2016, con il quale le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 concernente la nomina del Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e la definizione dei compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale, prorogate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2015 non oltre il 31 dicembre 2015, conservano efficacia dal 1° gennaio 2016 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

**VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante "Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative", che all'articolo 1, comma 15, ha sostituito le parole "31 dicembre 2016", dell'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con le seguenti: "31 dicembre 2017";

**RITENUTO** necessario, alla luce della intervenuta proroga di cui al predetto articolo 1, comma 15 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, prorogare ulteriormente l'efficacia delle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008, comunque non oltre il 31 dicembre 2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 concernenti la nomina del Commissario liquidatore dell'Agenda Torino 2006 e la definizione dei compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale, prorogate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2016 non oltre il 31 dicembre 2016, conservano efficacia dal 1° gennaio 2017 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO  
(Maria Elena Boschi)